



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (Art. 113 del D.lgs 50/2016)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 dell'11 settembre 2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

CAPO II - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

- ART. 5 COSTITUZIONE QUANTIFICAZIONE E GRADUAZIONE DEL FONDO
- ART. 6 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
- ART. 7 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO INCARICHI
- ART. 8 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI
- ART. 9 RIPARTIZIONE DEL FONDO
- ART. 10 DISCIPLINA DELLE VARIANTI ED ECCEZIONI AI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 11 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA" (PERSONALE INTERNO ED ESTERNO)
- ART. 12 LIQUIDAZIONE DEL FONDO LIQUIDAZIONE DEL FONDO
- ART. 13 PENALITÀ PER INCREMENTI DI TEMPI E COSTI

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME FINALI

- ART. 14 ONERI PER L'ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI
- ART. 15 ASSICURAZIONI
- ART. 16 COLLEGIO RAFFREDDAMENTO CONFLITTI
- ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 18 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e per l'innovazione formativa dei dipendenti e delle strumentazioni in dotazione agli uffici previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, di seguito "Codice dei Contratti".
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") come di seguito riportato:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
4. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.”
- Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: “ *Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico- architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 .”*
5. Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “*Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **“RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”** (RUP – art. 31 D.Lgs. 50/2016) : viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni tecnico-professionali che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge e dalle LINEE GUIDA ANAC.
 - b) **“PROGETTISTA”**: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
 - c) **DIRETTORE DEI LAVORI** : tecnico incaricato che, in collaborazione con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. I compiti del direttore dei lavori sono specificati nell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e nelle ulteriori disposizioni normative in materia .
 - d) **“COLLAUDATORE”**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102, 6° comma D.Lgs. 50/2016).
 - e) **“COLLABORATORI INTERNI”**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

- f) **“GRUPPO DI LAVORO”**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo articolo 7;
- g) **“PROGETTO”**: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico (art. 23 dlgs 50-2016).
- h) **“LAVORO”**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
- i) **“FONDO”**: incentivo per la funzione tecnica e l’innovazione (art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016);
- j) **“FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FT)**: parte del fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
- k) **“FONDO PER L’INNOVAZIONE” (FI)**: parte del fondo destinata all’acquisito di beni e servizi per ammodernamento ed efficientamento informatico e tirocini formativi del personale (20% del Fondo).

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti appalti/contratti di lavori, forniture e servizi compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. Sono altresì compresi nell’incentivo gli appalti di lavori, forniture e servizi su immobili e impianti esistenti, configurabili come spese di investimento e che richiedono un piano di intervento e un capitolato di appalto.
3. In caso di appalti misti l’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto ai dipendenti per la redazione delle componenti relativa a lavori, servizi e forniture per il corrispondente importo delle stesse e previo accertamento, a cura del dirigente di riferimento, delle specifiche attività svolte.
4. Restano sempre esclusi dall'incentivo i lavori, i servizi e le forniture riconducibili a manutenzioni ordinarie. Inoltre restano escluse dall'applicazione dell'incentivo le procedure di approvvigionamento di beni e servizi di natura ricorrente (esempio: materiali di consumo, acquisto di software e servizi di assistenza e manutenzione, etc) che sono legate al normale funzionamento dell’Ente e che, pertanto, non sono configurabili come spese di investimento e che non sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico programma e progetto.
5. L’individuazione delle aliquote del fondo, come previste nei successivi articoli soggiacciono altresì ai principi di economicità e proporzionalità di cui all’art.4 del Codice dei contratti.

ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.21 del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura massima del 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, in coerenza con quanto indicato all’art.113, comma 2 del Codice dei Contratti.
2. L’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per

i quali siano eseguite le previste funzioni tecniche. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di riferimento di ogni appalto/contratto.
4. Una somma non superiore al 25% del fondo di cui al comma 1 previsto per ogni singolo appalto/contratto può essere riconosciuta al personale della centrale unica di committenza per i servizi di espletamento di gara ove richiesti e dovuti.

5. Fondo per la funzione tecnica

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascun lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico nonché tra i loro collaboratori incaricati con medesima determinazione.

6. Fondo per l'innovazione

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Dirigente dell'Area Tecnica.

CAPO II – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE.

ART. 5 COSTITUZIONE QUANTIFICAZIONE E GRADUAZIONE DEL FONDO

1. La percentuale massima da destinare alla costituzione fondo di cui all'art. 113 comma 2 Del D.lgs. n. 50/2016 in ragione della complessità ed in rapporto alla tipologia ed all'entità dell'opera o del lavoro, della fornitura o del servizio da realizzare è così graduata

TABELLA 1 - LAVORI		
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO %
A	Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,60%
B	Nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.	1,70%
C	Nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00.	1,90%
D	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore.	1.70%
E	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00.	1,85%
F	Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00.	2,00%
G	Interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a Euro 1.000.000,00.	1,85%
H	Interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00.	2,00%

TABELLA 2 - FORNITURE E SERVIZI		
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	INCENTIVO %
A	Importo fino a Euro 1.000.000,00	1,60%
B	Importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 e fino a € 3.000.000,00	1,50%
C	Importo pari o superiore ad Euro 3.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00	1,40%
D	Importo pari o superiore e fino a € 5.000.000,00	1,30%

2. Il fondo sarà previsto nell'ambito delle somme a disposizione all' interno del quadro economico del relativo appalto/contratto. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono comprensive della quota del 20% da destinare al fondo innovazione per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
3. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono altresì comprensive della quota da destinare ai compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ove richiesti e dovuti.
4. Il fondo per funzioni tecniche pari all'80% del fondo complessivo, ex art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, è computato sull'importo posto a base di gara, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto nelle attività con le modalità specificate nel presente regolamento.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.
6. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.

ART. 6 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) i verificatori ed i validatori dei progetti;
 - c) il direttore dei lavori negli appalti di lavori;
 - d) gli eventuali direttori operativi incluso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali collaboratori;
 - e) il direttore dell'esecuzione negli appalti per servizi e forniture;
 - f) l'incaricato del collaudo tecnico e/o tecnico-amministrativo per lavori, servizi e forniture;
 - g) l'incaricato del collaudo statico negli appalti di lavori;
 - h) i collaboratori tecnici ed amministrativi anche a supporto delle figure di cui ai punti precedenti (altri dipendenti del Comune formalmente incaricati con specificazione della prestazione eseguita);
 - i) personale della centrale unica di committenza, redattori di documentazione/atti di gara e di appalto e che espletano servizi nell'ambito della procedura di gara.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO INCARICHI

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi

prestabiliti costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 6 lett.h), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente del Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
 3. Il Dirigente del servizio competente, nel conferimento degli incarichi, garantiscono una opportuna rotazione del personale allo scopo di perseguire l'accrescimento delle competenze professionali dei dipendenti interni, nell'ottica del miglioramento complessivo dell'efficienze e qualificazione dell'operato della Pubblica Amministrazione.
 4. In caso di appalto misto il provvedimento d'incarico è formulato dal Dirigente del servizio cui si riferisce l'oggetto principale di appalto ai sensi dell'art.28 comma 1 del codice degli appalti.
 5. Gli incarichi conferiti non possono assumere carattere di genericità dovendosi precisare all'atto degli stessi quali siano gli adempimenti, gli atti e le documentazioni a prodursi la cui carenza, totale o parziale, in sede di rendicontazione dà luogo alle conseguenti detrazioni, totali o parziali, delle quote d'incentivo, salvo il risarcimento per ulteriori danni patiti dalla stazione appaltante a motivo delle omissioni riscontrate.
 6. Lo stesso Dirigente del servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione della quota parte d'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Una medesima funzione tecnica espletata da più soggetti alternatisi nel tempo non può determinare un importo complessivo maggiore di quanto previsto nella ripartizione originaria d'incarico.
 7. L'atto di conferimento dell'incarico per ogni singolo appalto/contratto deve riportare il nominativo del RUP, dei dipendenti incaricati e, qualora necessario del personale, individuato per il collaudo tecnico-amministrativo per il certificato di regolare esecuzione, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché la presunta aliquota di incentivo in conformità al presente regolamento. Il Dirigente del Servizio, anche su indicazione del RUP, può altresì integrare e modificare il gruppo di lavoro, nel corso dell'esecuzione dell'appalto/contratto, con specifico e motivato provvedimento. Nei conferimenti degli incarichi il Dirigente del Servizio dovrà tener conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione al tetto massimo annuale di incentivo per ogni dipendente.
 8. Nell'atto di incarico viene:
 - a. Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento al bilancio della Stazione Appaltante;
 - b. Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 - c. Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto di altri dipendenti che non appartengono all'Area a cui è assegnata la competenza dell'appalto/contratto, le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente dell'area che svolge le funzioni di supporto.
 - d. Il cronoprogramma di realizzazione dell'opera o del servizio;

9. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente competente, su proposta motivata del RUP, sulla base del rispetto e dei tempi e dei costi preventivati e delle effettive prestazioni effettuate.
10. Ogni titolare d'incarico di funzioni tecniche, anche in qualità di collaboratore, assume la responsabilità dei compiti, atti e documenti al lui conferite all'atto dell'incarico.
11. Il dispositivo di conferimento dell'incarico prevede la dichiarazione di consapevolezza del limite agli emolumenti, da parte del dipendente assuntore.
12. Il dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

ART. 8 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI

1. Le prestazioni e gli adempimenti assegnati ad ogni singolo incaricato, sono determinati nell'atto di conferimento degli incarichi di cui all'art.7.
2. Il procedimento relativo ad un lavoro, una fornitura, un servizio o un insieme di essi si conclude con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di abitabilità/agibilità se dovuto.
3. È fatto divieto ai dipendenti, anche a tempo parziale, titolari di incarichi di progettazione, anche se non interessati alla ripartizione degli incentivi, direzione lavori e collaudo di avere qualsiasi forma di rapporto, anche di natura occasionale e indiretta, con operatori economici titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia o con professionisti esterni titolari di incarichi professionali affidati dall'Amministrazione.
4. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 9 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo quantificato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA 3 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTI DI LAVORI			
ATTIVITÀ GENERALI Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	%	ATTIVITA' SPECIFICA	% PARZIALE
Attività di programmazione della spesa per investimenti	4%	Studio di fattibilità per inserimento nel programma triennale	2,00%
		Predisposizione documentazione amministrativa per la partecipazione a d avviso e bandi per il reperimento delle risorse	2,00%
Valutazione preventiva dei progetti	6%	Verifica del progetto	4,00%
		Validazione del progetto	2,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (quota destinabile alla Centrale Committenza Unica - personale Area Finanziaria)	10%	Predisposizione documentazione amministrativa ed atti inerenti le procedure di gara	6,00%
		Predisposizione di documentazione ed atti inerenti il controllo e monitoraggio amministrativo nell'esecuzione dei contratti pubblici	4,00%

Responsabile Unico del Procedimento	40%	RUP	32.00%
		Supporto tecnico al RUP	5.00%
		Supporto amministrativo al RUP (Personale amministrativo Area tecnica - Area finanziaria)	3.00%
Direzione dei lavori - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	32%	Direttore dei lavori -	18.00%
		Direttore operativo - Ispettore di cantiere	6,00%
		Coordinatore sicurezza in corso di esecuzione	8,00%
Collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico	8%	Collaudatore tecnico-amministrativo Certificato di Regolare esecuzione	4,00%
		Collaudatore statico	4,00%
TOTALE	100%		

TABELLA 4 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI			
ATTIVITA' GENERALI Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	%	ATTIVITA' SPECIFICA	% PARZIALE
Attività di programmazione della spesa per investimenti	4%	Studio di fattibilità per inserimento nel programma triennale	2,00%
		Predisposizione documentazione amministrativa per la partecipazione a d avviso e bandi per il reperimento delle risorse	2,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (<i>quota destinabile alla Centrale Committenza Unica - personale Area Finanziaria</i>)	12%	Predisposizione documentazione amministrativa ed atti inerenti le procedure di gara	7,00%
		Predisposizione di documentazione ed atti inerenti il controllo e monitoraggio amministrativo nell'esecuzione dei contratti pubblici	5,00%
Responsabile Unico del Procedimento	40%	RUP	32,00%
		Supporto tecnico al RUP	4,00%
		Supporto amministrativo al RUP (Personale amministrativo Area tecnica - Area finanziaria)	4,00%
Direzione dell'esecuzione	32%	Direttore dell'esecuzione	25,00%
		Assistente alla Direzione dell'esecuzione	7,00%
Verifica di conformità	12%	Verificatore di conformità	8,00%
		Certificato di Regolare Esecuzione (fornitura e servizi)	4,00%
TOTALE	100%		

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota il fondo di cui all'art. 113 comma 2 e sono destinate prioritariamente al potenziamento e miglioramento dell'attività della Centrale Unica di Committenza.
3. La suddivisione percentuale di ogni quota del fondo per le funzioni tecniche è comprensiva della eventuale sub-quota dei collaboratori tecnici ed amministrativi in affiancamento al titolare della funzione tecnica. Il valore complessivo della sub-quota è determinato nella colonna percentuale parziale e l'eventuale ed ulteriore suddivisione tra il personale incaricato sarà disposto dal Dirigente del Servizio, sentito il RUP, nella determinazione di liquidazione dell'incentivo.
4. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
5. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori fermo restando la percentuale complessiva delle attività generali può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Dirigente del servizio, sentito il RUP, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
6. In caso di più funzioni tecniche svolte da un singolo dipendente le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub- procedimento o attività.
8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata dal dirigente stesso nella misura massima del 50% dell'aliquota prevista per singola attività dal presente regolamento.

ART. 10 DISCIPLINA DELLE VARIANTI ED ECCEZIONI AI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto

o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

2. Eventuali ripartizioni degli incentivi difforni rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui all'art. 9 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui all'articolo 9; la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

ART. 11 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA” (*personale interno ed esterno*)

1. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui all'art. 9, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

ART.12 LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del servizio, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione, che vi provvede sulla scorta di relazione dettagliata previa presentazione delle schede riferite all'incentivo, redatte a cura del competente Responsabile Unico del procedimento, che accertino l'attività svolta dal personale riguardo la funzione espletata.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Per la prestazione di funzioni tecniche, il dirigente responsabile del servizio provvede a disporre la liquidazione del fondo, distintamente per ogni singolo appalto/contratto, nei seguenti termini:
 - a) al responsabile unico del procedimento, al personale delle verifiche e relativi collaboratori:
 - a.1 50% entro 30 giorni dal verbale di consegna (lavoro, fornitura, servizio);

- a.2 50% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- b) al direttore dei lavori/dell'esecuzione, al collaudatore, al coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e relativi collaboratori:
 - b.1 50% dell'importo maturato durante dell'esecuzione dell'intervento contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, forniture e servizi.
 - b.2 50% entro 30 giorni dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 6. Successive variazioni al contratto ai sensi dell'art.106, ancorché legittime ed autorizzate, non comporteranno modifiche all'incentivo determinato.
- 7. La mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro, fornitura e servizio ovvero la carenza della determinazione finale di approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione inibisce l'erogazione dell'incentivo, in tutto ovvero in parte in relazione alle responsabilità imputabili ai dipendenti incaricati di funzioni tecniche.
- 8. Sarà cura del dirigente dell'area Finanziaria verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superino l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART.13 PENALITÀ PER INCREMENTI DI TEMPI E COSTI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - Incremento dei tempi di esecuzione;
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo
3. Qualora si verificano dei ritardi o aumenti di costi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, di servizi e di forniture, la riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K) * \Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento- I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

6. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

CAPO III – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART.14 - ONERI PER ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE

Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, sempreché le attività svolte comportino l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine Professionale.

ART.15- ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART.16 - COLLEGIO RAFFREDDAMENTO CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente o funzionario apicale delegato dell'Area interessata;
 - c) Rappresentante della RSU o rappresentante della O.S.;
 - d) Segretario generale.
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento si applica:
 - ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
 - alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
 - si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del

lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Resta inteso nel periodo transitorio tra il 19 agosto 2014, (entrata in vigore della Legge n. 114 del 2014) ed il 19 aprile 2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo che sono state svolte o sono in essere si applicano le disposizioni di ordine generale del presente regolamento. Mentre i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, quantificato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte e da svolgere secondo i criteri contenuti negli art. 91 e 93 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i come specificato nella tabella sottostante:

TABELLA 5 - RIPARTIZIONE INCENTIVO			
ATTIVITA' GENERALI Art. 93 comma 7 ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	%	ATTIVITA' SPECIFICA	% PARZIALE
Responsabile Unico del Procedimento	30%	RUP	25,00%
		Supporto al RUP	5,00%
Gruppo Progettazione (Progettisti e collaboratori ^{***})	30%	Progetto Preliminare	6,00%
		Progetto Definitivo	12,00%
		Progetto Esecutivo	11,00%
Ufficio Direzione dei Lavori (Direttore dei lavori - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Collaboratori ^{***}) - Collaudo	30%	Direzione dei Lavori	18,00%
		Coordinamento sicurezza in corso di esecuzione	6,00%
		Collaudo - Certificato regolare esecuzione	6,00%
Collaboratori Amministrativi	10%	Collaboratori amministrativi nella fasi di predisposizione del progetto	5,00%
		Collaboratori amministrativi nella fasi di affidamento del contratto	2,00%
		Collaboratori amministrativi nella fase di monitoraggio e rendicontazione	3,00%
TOTALE	100%		

****Di norma ai collaboratori tecnici viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 20% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 80%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente/responsabile del servizio, sentito il RUP, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.*

3. Per completezza si precisa che per il calcolo e la liquidazione dell'incentivo di che trattasi si applica quanto previsto nel precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 9 agosto 2007, n. 245, nei seguenti casi:
 - a) attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere Pubbliche dell'anno 2014 le cui attività siano state svolte anteriormente al 19 agosto 2014, facendo riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori;
 - b) attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere Pubbliche dell'anno 2013 e precedenti le cui attività siano state svolte anteriormente al 19 agosto 2014 facendo riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere o nazionale. In particolare eventuali riduzioni della percentuale massima complessiva erogabile comportano l'adeguamento automatico e proporzionale al valore di legge. Eventuali aumenti della percentuale massima complessiva erogabile comportano una rivalutazione da parte del competente organo comunale ed una formale modifica al regolamento.
3. Il presente regolamento si intende tacitamente disapplicato per le parti discordi con eventuali norme legislative contrastanti anche se rinvenienti in linee guida ANAC.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva, abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 9 agosto 2007, fermo restando quanto previsto dalla disposizioni transitorie di cui all'art. 17
5. L'ufficio sistemi incentivanti fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima.